

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
85/C 338/01	ECU.....	1
85/C 338/02	Quinto programma di ricerca CECA — «Lotta tecnica contro gli effetti nocivi e molesti nei posti di lavoro e nelle vicinanze degli impianti siderurgici»	2
85/C 338/03	Comunicazione a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 concernente il caso n. IV/31285 (Sofreb)	3
85/C 338/04	Nuovo testo dell'allegato I all'accordo del 26 luglio 1957 tra il governo federale austriaco, da una parte, e i governi degli stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, dall'altra, relativo all'istituzione di tariffe ferroviarie dirette internazionali per i trasporti di carbone e di acciaio in transito attraverso il territorio della Repubblica austriaca	4
85/C 338/05	Note della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE	5
85/C 338/06	Nota riguardante la sorveglianza intracomunitaria	5
85/C 338/07	Aiuti di stato (Repubblica federale di Germania) (Articoli da 92 a 94 del trattato CEE) — Comunicazione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, agli interessati diversi dagli stati membri e concernente la concessione di un aiuto del Land Renania-Palatinato ad un'impresa dell'industria metallurgica	5
85/C 338/08	Avviso di apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni di macchine da scrivere elettroniche prodotte da Tokyo Juki Industrial Co Ltd/JDK Corporation originarie del Giappone	6
85/C 338/09	Avviso di imminente scadenza di misure antidumping	6

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
85/C 338/10	Avviso di apertura di una procedura antidumping riguardante le importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie di Taiwan (estensione)	7
85/C 338/11	Comunicazione della Commissione che modifica i prezzi di base di alcuni prodotti siderurgici	8
Corte di giustizia		
85/C 338/12	Sentenza della Corte, del 5 dicembre 1985, nella causa 124/83 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret): Direktoratet for Markedsordningerne contro SA Nicolas Corman et Fils (<i>Organizzazione comune dei mercati — Burro destinato alla trasformazione — Uso non conforme alla destinazione — Responsabilità dell'aggiudicatario</i>)	9
85/C 338/13	Ordinanza della Corte (seconda sezione), del 28 novembre 1985, nella causa 19/85: Annick Grégoire-Foulon contro Parlamento europeo (<i>Dipendenti — Non-luogo — Ricevibilità</i>)	9
85/C 338/14	Causa 306/85: Ricorso del sig. André Huybrechts contro la Commissione delle Comunità europee, presentato l'11 ottobre 1985	10
85/C 338/15	Causa 310/85: Ricorso dell'impresa Deufil GmbH & Co. KG contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 14 ottobre 1985	10
85/C 338/16	Cancellazione dal ruolo della causa 163/85	11
85/C 338/17	Cancellazione dal ruolo delle cause riunite 285/83 e 120/84	11
<hr/>		
II <i>Atti preparatori</i>		
Consiglio		
85/C 338/18	Parere conforme n. 42/85 dato dal Consiglio nella 1050 ^a sessione tenutasi il 9 e 10 dicembre 1985	12
85/C 338/19	Parere conforme n. 43/85 dato dal Consiglio nella 1050 ^a sessione tenutasi il 9 e 10 dicembre 1985	12
85/C 338/20	Pareri conformi n. 44/85 e n. 45/85 dati dal Consiglio nella 1050 ^a sessione tenutasi il 9 e 10 dicembre 1985	13
<hr/>		
III <i>Informazioni</i>		
Commissione		
85/C 338/21	Bando di gara complementare concernente la fornitura di butteroil a titolo di aiuto alimentare di cui al regolamento (CEE) n. 3610/85	14
85/C 338/22	Bando di gara complementare concernente la fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare di cui al regolamento (CEE) n. 3611/85	15

Avviso (*vedi terza pagina di copertina*)

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

30 dicembre 1985

(85/C 338/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese con.	44,5966	Dollaro USA	0,887451
Franco belga e lussemburghese fin.	45,0026	Franco svizzero	1,84102
Marco tedesco	2,18402	Peseta spagnola	136,889
Fiorino olandese	2,46081	Corona svedese	6,74019
Sterlina inglese	0,616285	Corona norvegese	6,71933
Corona danese	7,96176	Dollaro canadese	1,24110
Franco francese	6,70025	Scudo portoghese	140,661
Lira italiana	1489,59	Scellino austriaco	15,3618
Sterlina irlandese	0,713672	Marco finlandese	4,81176
Dracma greca	131,405	Yen giapponese	178,289
		Dollaro australiano	1,30125
		Dollaro neozelandese	1,76959

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ECU;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

QUINTO PROGRAMMA DI RICERCA CECA**«LOTTA TECNICA CONTRO GLI EFFETTI NOCIVI E MOLESTI NEI POSTI DI LAVORO E NELLE VICINANZE DEGLI IMPIANTI SIDERURGICI»**

(85/C 338/02)

1. Preambolo

Malgrado i notevoli progressi realizzati nel quadro dei precedenti programmi e in particolare del quarto programma, non è stato possibile risolvere tutti i problemi, mentre altri sono a volte sorti a causa delle soluzioni apportate ai primi. Ciò è avvenuto per quanto riguarda il trasferimento dell'inquinamento da un ambiente a un altro (ad esempio il problema del gesso generato nella desolfurazione). Tutto ciò rende necessario un nuovo sforzo di ricerca.

D'altronde, le direttive delle Comunità europee, le normative nazionali, nonché i regolamenti regionali in materia d'ambiente si moltiplicano o si evolvono in direzione di una maggiore rigidità, sia a livello comunitario che a livello dei paesi membri.

2. Quinto programma di ricerca

Dall'analisi delle proposte formulate dagli esperti nazionali, emerge che il quinto programma dovrà essere incentrato essenzialmente su talune priorità, che vengono definite in funzione sia delle esigenze fissate dalle direttive comunitarie e dalle legislazioni nazionali, sia dello sviluppo tecnologico, che dell'importanza sempre maggiore che assume il problema del trasferimento di inquinamento da un ambiente all'altro.

2.1. *Lotta contro l'inquinamento atmosferico sui luoghi di lavoro, all'interno degli stabilimenti e nelle loro adiacenze*

Le ricerche volte a risanare l'atmosfera sul posto di lavoro e all'interno degli stabilimenti sono indispensabili, poiché sono un obiettivo permanente. Sono da considerare prioritarie le ricerche relative alla riduzione delle emissioni della cokeria, alla captazione delle emissioni secondarie d'altoforno, di acciaieria ad ossigeno ed elettrica, nonché al controllo del sollevamento delle polveri nel corso delle varie operazioni di movimentazione, di trasporto, di preparazione e di immagazzinamento delle materie prime fini e dei rifiuti pulverolenti riciclati e non riciclati, all'impatto degli odori sull'ambiente interno ed esterno all'impresa che acquista ogni giorno maggiore importanza.

2.2. *Lotta contro l'inquinamento delle acque dolci e delle acque marine*

Assumono carattere di priorità le ricerche rese necessarie dalla progressiva applicazione della direttiva del Consiglio relativa all'inquinamento causato da talune sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità.

Le ricerche che appaiono più urgenti debbono essere focalizzate su:

- 1) taluni aspetti particolari della depurazione delle acque di scarico delle cokerie (ad esempio, nitrificazione biologica);
- 2) trattamento delle acque di lavaggio, tra l'altro dei gas, fra cui quelle di altoforno (ad esempio per l'abbattimento dello zinco e dei cianuri);
- 3) trattamento delle acque di laminazione a caldo e a freddo (eliminazione, ad esempio, delle emulsioni oleose);
- 4) trattamento delle acque di scarico degli impianti di trattamento di superficie (ad esempio metalli pesanti).

2.3. *Problema dei residui*

Al problema dei residui nella sua generalità (riduzione del volume, trattamento, riciclaggio, valorizzazione e messa in discarica) va attribuita la massima priorità. Il problema riguarda una vasta gamma di residui, dai fanghi di depolveramento degli altiforni, agli oli, ai fanghi e alle scaglie oleose dei laminatoi, senza trascurare le scorie d'acciaieria e le polveri prodotte nel corso delle varie fasi di fabbricazione dell'acciaio.

Verrà tuttavia dedicata un'attenzione particolare ai residui tossici e pericolosi.

Nell'ambito della lotta contro l'inquinamento del suolo, saranno inoltre esaminati tutti i problemi derivanti dalla gestione delle discariche, che comportano, oltre all'inquinamento del suolo, anche i pericoli di inquinamento delle falde freatiche e dell'atmosfera (sollevamento di polveri fini).

2.4. *Studi di impatto*

Gli studi di impatto, gli inventari delle emissioni, i modelli previsionali delle ricadute delle polveri e della diffusione e trasformazione degli agenti inquinanti negli stabilimenti siderurgici e nelle loro adiacenze, sono imperativi e costituiranno l'oggetto di una particolare attenzione, unitamente alla prevenzione dei rischi tecnologici.

In questo contesto, anche se le misure di emissione e di diffusione degli inquinanti hanno occupato frazioni importanti dei programmi precedenti ed in particolare del terzo programma, risulta indispensabile promuovere ricerche sull'armonizzazione delle metodologie di campionamento e di misura qualitativa e quantitativa degli inquinanti specifici della siderurgia.

È perciò auspicabile promuovere valutazioni d'impatto di detti inquinanti nell'ambiente siderurgico. Dovranno essere prese in considerazione anche le tecniche che consentono l'identificazione delle maggiori fonti di inquinamento.

Potranno essere infine particolarmente incoraggiate le tecniche di campionamento e di misura in continuo.

2.5. *Inquinamento acustico*

In siderurgia, questo tipo di inquinamento presenta implicazioni specifiche stanti le dimensioni delle apparecchiature, che ne sono la fonte, le caratteristiche di alcuni processi di produzione e di manipolazione, la particolare risonanza dei materiali trattati e la frequente presenza degli impianti in aree urbane.

Gli obiettivi consisteranno pertanto nella ricerca di un miglioramento delle attuali tecniche di insonorizzazione. Parallelamente, verranno prese in particolare considerazione la segnalazione, la localizzazione e l'identificazione delle fonti di nocività acustica suscettibili di influire sulla salute dei lavoratori e sulla qualità dell'ambiente siderurgico.

3. Conclusioni

La Commissione delle Comunità europee,

— considerata l'opportunità di aiutare l'industria siderurgica a conformarsi alle disposizioni di cui alle di-

verse direttive che la riguardano e a mettere in atto le migliori tecnologie disponibili per la prevenzione dell'inquinamento;

— considerata la necessità di incoraggiare le ricerche in materia di igiene industriale nei luoghi di lavoro e volte al miglioramento dell'ambiente nell'industria siderurgica;

— tenuto conto dei pareri favorevoli, dell'accordo e delle opinioni espressi in materia di ricerca dalle commissioni consultive scientifiche, professionali e governative;

— visto l'articolo 55 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

decide, a condizione che vi siano le disponibilità di bilancio, lo stanziamento di un fondo di dotazione complessivo di 20 milioni di ECU per la realizzazione, in un periodo probabile di cinque anni e a partire dal 1985, di un quinto programma di ricerca sulla «Lotta tecnica contro gli effetti nocivi e molesti negli ambienti di lavoro e nelle adiacenze degli impianti siderurgici».

4. Il quinto programma «Lotta tecnica contro gli effetti nocivi e molesti negli ambienti di lavoro e nelle adiacenze degli impianti siderurgici», documento EUR 10338 in estenso, potrà essere richiesto alla

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale XIII A 2, ufficio B4/82

oppure alla

Direzione generale V-E-2, ufficio C4/89
Bâtiment Jean Monnet

Luxembourg-Kirchberg
BP 1907

Comunicazione a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 concernente il caso n. IV/31.285 (Sofreb)

(85/C 338/03)

1. Il 29 giugno 1984, la Société française de développement de la boîte-boissons, in appresso denominata Sofreb, ha notificato alla Commissione, conformemente agli articoli 2 e 4 del regolamento n. 17 (¹), gli accordi in forza dei quali è stata costituita, al fine di ottenere un'attestazione negativa, in ordine all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, o un'esenzione a norma dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE.

2. Tale società, costituitasi legalmente il 21 dicembre 1983, sotto forma di società per azioni di diritto fran-

cese con un capitale di 82 milioni di FF, ha sede a Custines, nel dipartimento di Meurthe e Moselle, in Lorena, Francia.

3. Il capitale della Sofreb è detenuto per il 33,4 % del gruppo Continental Can-USA, tramite la propria filiale tedesca Schmalbach-Lubeca, e per il 66,6 % da Sacilor tramite le sue tre filiali, Sip e Solodev da essa controllate al 100 %, e Dilling controllata al 60 %.

4. L'oggetto di Sofreb è la costruzione e l'esercizio di impianti industriali di produzione, nello stabilimento di Custines, in Lorena, Francia, di lattine metalliche in due pezzi per bevande.

(¹) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

5. Schmalbach-Lubeca è un importante produttore di barattoli per conserve, comprese le lattine per bevande. La società assicurerà il necessario know-how per 10 anni in forza di una licenza non esclusiva. Schmalbach ha anche il diritto di rifornire al prezzo di mercato una significativa proporzione della necessità di Sofreb di sistemi semplificati di apertura delle lattine; ciò sin tanto che Sofreb non potrà produrli in proprio. Sacilor-Dilling è un rilevante gruppo siderurgico che produce latta. Non esiste un accordo fra le società madri e Sofreb per la fornitura della latta.
6. Le parti hanno avanzato i seguenti argomenti:
- 1) il mercato delle lattine per bevande nella Comunità è caratterizzato da una forte concorrenza di produttori tedeschi, olandesi, belgi e francesi;
 - 2) le società madri non sono concorrenti;
 - 3) il mercato francese è rifornito soprattutto dalla società Carnaud che produce lattine in tre pezzi, e con l'accesso di Sofreb il mercato conterà un nuovo concorrente.
7. La Commissione non ha l'intenzione di intervenire nei confronti dell'accordo il cui contenuto essenziale è descritto più sopra. Questa procedura non pregiudica la possibilità di inviare una lettera amministrativa di archiviazione ⁽¹⁾ della Direzione generale della concorrenza della Commissione. La Commissione invita pertanto i terzi interessati a trasmetterle le loro eventuali osservazioni nel termine di un mese a decorrere dalla data della presente pubblicazione menzionando il numero di riferimento IV/31.285 al seguente indirizzo:
- Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della concorrenza
Direzione intese, abusi di posizione dominante IV/B
rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles

(¹) GU n. C 343 del 31. 12. 1982, pag. 4.

Nuovo testo dell'allegato I all'accordo del 26 luglio 1957 tra il governo federale austriaco, da una parte, e i governi degli stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, dall'altra, relativo all'istituzione di tariffe ferroviarie dirette internazionali per i trasporti di carbone e di acciaio in transito attraverso il territorio della Repubblica austriaca

(85/C 338/04)

(Gazzetta ufficiale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio n. 6 del 20 febbraio 1958, pagina 78)

A decorrere dal 1° gennaio 1986, l'allegato I al citato accordo (l'ultima modifica a detto accordo è intervenuta il 9 gennaio 1985, *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, n. C 6 del 9 gennaio 1985, pagina 2) è redatto come segue:

QUOTE DELLE FERROVIE FEDERALI AUSTRIACHE

Le quote delle ferrovie federali austriache di cui al terzo comma dell'articolo 2 dell'accordo sono formate come segue:

1. I prezzi base di trasporto per carichi di 15, 20 e 25 tonnellate delle tariffe interne austriache sono ridotti di importi determinati per le seguenti categorie di merci: carbone, coke, minerale, polveri di bocca d'altoforno, acciaio greggio, ghise gregge, semiprodotto, sbazzati per lamiera in rotoli d'acciaio, laminati a caldo, destinati ad essere rilaminati, di larghezza superiore a 500 mm («coils» a caldo), prodotti finiti e rottami.
2. Le riduzioni di cui al punto 1 sono le seguenti:
Kufstein — Brennero/Brenner
Salzburg Hbf — Tarvisio Centrale

Salzburg Hbf — Rosenbach frontiera
Lindau-Reutin — Brennero/Brenner
Simbach (Inn) — Tarvisio Centrale
Passau Hbf — Spielfeld frontiera
Buchs (SG) — Rosenbach frontiera
Lindau-Reutin — Rosenbach frontiera

3. Ogni modifica da apportare alle regole di formazione di queste quote in base ad un ritocco dei prezzi delle tariffe interne delle ferrovie federali austriache, deve essere portata a conoscenza dei governi partecipanti all'accordo e della Commissione delle Comunità europee almeno 15 giorni prima della data prevista per la sua applicazione.
4. Qualora una tale modifica derivi dalla procedura di cui all'articolo 8 dell'accordo, essa deve essere decretata di comune accordo tra il governo federale austriaco, i governi degli stati membri e la Commissione delle Comunità europee, e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
5. Le quote così determinate sono pubblicate nella «tariffa internazionale per il trasporto delle merci tra gli stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio».

Note della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE

(85/C 338/05)

La Commissione, con decisione del 20 dicembre 1985, ha autorizzato il Regno Unito ad escludere dal trattamento comunitario le banane fresche della sottovoce 08.01 BI della tariffa doganale comune, originarie di paesi della zona del dollaro e messe in libera pratica negli altri stati membri.

La decisione si applica con decorrenza 1° gennaio 1986 sino al 31 dicembre 1986.

La Commissione, con decisione del 23 dicembre 1985, ha autorizzato la Repubblica italiana ad escludere dal trattamento comunitario le banane fresche della voce 08.01 della tariffa doganale comune, originarie di taluni paesi terzi e messi in libera pratica negli altri stati membri.

La decisione si applica con decorrenza 1° gennaio 1986 sino al 30 giugno 1986.

Nota riguardante la sorveglianza intracomunitaria

(85/C 338/06)

La Commissione, con decisione 23 dicembre 1985, ha autorizzato la Repubblica italiana a instaurare una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni di banane della sottovoce 08.01 B della tariffa doganale comune, originarie di alcuni paesi terzi e messe in libera pratica nella Comunità, che possono formare oggetto di misure di protezione ai sensi dell'articolo 115 del trattato CEE.

Il testo integrale verrà pubblicato prossimamente.

AIUTI DI STATO**Repubblica federale di Germania**

(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea)

Comunicazione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, agli interessati diversi dagli stati membri e concernente la concessione di un aiuto del Land Renania-Palatinato ad un'impresa dell'industria metallurgica

(85/C 338/07)

1. Il governo della Repubblica federale di Germania ha informato la Commissione dell'intenzione del Land Renania-Palatinato di concedere, a favore degli investimenti previsti da un'impresa metallurgica, una sovvenzione pari al 7,5 % del costo di tali investimenti, pari a 15,69 milioni di DM. Gli investimenti saranno effettuati a Betzdorf. Essi riguardano da un lato il potenziamento della produzione di botti per birra KEG, di armadi metallici e radiatori, e dall'altro, una riorganizzazione del sistema di distribuzione di questi articoli.
2. La Commissione ha deciso di avviare nei confronti dell'aiuto progettato la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE. Essa è del parere che la situazione socio-economica della zona di Betzdorf, che fa parte del bacino di lavoro di Siegen, non giustifica la concessione di aiuti regionali.
3. Conformemente all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, la Commissione invita tutti gli interessati diversi dagli stati membri a trasmetterle le loro osservazioni su tale caso di aiuti, nel termine di quattro settimane a decorrere dalla data della presente comunicazione, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles

Avviso di apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni di macchine da scrivere elettroniche prodotte da Tokyo Juki Industrial Co Ltd/JDK Corporation originarie del Giappone

(85/C 338/08)

In seguito a un'inchiesta antidumping sulle importazioni di macchine da scrivere elettroniche⁽¹⁾ provenienti dal Giappone, il Consiglio, con il regolamento (CEE) n. 1698/85⁽²⁾, ha imposto dei diritti antidumping definitivi su alcune importazioni di questi prodotti, comprese le importazioni di macchine da scrivere elettroniche prodotte da Tokyo Juki Industrial Co LDT/JDK Corporation.

Alla luce di alcune informazioni ricevute dalla Commissione riguardanti Tokyo Juki Industrial Co LDT/JDK Corporation e considerando il completo cambiamento di circostanze che ha interessato questa impresa, la Commissione ha concluso, di sua propria iniziativa, che una revisione della situazione per quanto riguarda Tokyo Juki Co LDT/JDK Corporation, è giustificato secondo l'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2176/84 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽³⁾.

⁽¹⁾ Sottovoci ex 84: 51 A o ex 74.52 B della tariffa doganale comune corrispondenti ai codici Nimex 84.51-ex 12, -ex 14, -ex 19, -ex 20 o 84.52-ex 95.

⁽²⁾ GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 201 del 30. 7. 1985, pag. 1.

Le parti interessate possono rendere note le proprie osservazioni per iscritto, in particolare rispondendo al questionario indirizzato alle parti notoriamente interessate e allegando prove a sostegno. Inoltre, la Commissione sentirà le parti che ne avranno fatto richiesta al momento di comunicare le loro osservazioni, purché possano dimostrare che l'esito della procedura potrebbe riguardarle.

Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) del regolamento.

Termine

Le informazioni relative al caso in esame e le eventuali richieste di audizione delle parti devono essere inviate per iscritto entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso, con una proroga di sette giorni per la spedizione, alla Commissione delle Comunità europee, direzione generale «Relazioni esterne» (divisione I-C-1), rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles⁽⁴⁾.

⁽⁴⁾ Telex COMEU B 21877.

Avviso di imminente scadenza di misure antidumping

(85/C 338/09)

1. La Commissione rende noto che, tranne nei casi in cui è stato iniziato un riesame conformemente alla procedura di cui al paragrafo seguente, le misure antidumping elencate qui sotto scadono durante i prossimi sei mesi.

2. Procedura

Una qualsiasi delle parti interessate può presentare una richiesta scritta di riesame. Detta richiesta deve contenere elementi di prova sufficienti a dimostrare che la scadenza della misura arrecherebbe o minaccerebbe di arrecare nuovamente un pregiudizio. La Commissione procederà inoltre alla audizione delle parti che ne avranno fatto richiesta al momento di comunicare le loro osservazioni,

sempre che dimostrino che l'esito della procedura potrebbe riguardarle.

3. Termine

Le richieste di riesame e quelle eventuali di audizione devono essere inviate per iscritto entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso, con una proroga di sette giorni per la spedizione, alla Commissione delle Comunità europee, direzione generale «Relazioni esterne» (divisione I-C-1), rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles (telex COMEU B 21877).

4. Qualora la Commissione dovesse procedere al riesame di una determinata misura, questa rimane in vigore fino all'esito del riesame.

5. Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 15, del regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le im-

portazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ⁽¹⁾.

(¹) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

Prodotto	Paese d'origine o di esportazione	Misura	Numero e data della Gazzetta ufficiale
Concimi chimici	Stati Uniti d'America	impegno	n. L 39 del 12. 2. 1981, pag. 4
Acetato di vinile monomero	Stati Uniti d'America	dazio	n. L 129 del 15. 5. 1981, pag. 1
Stirene monomero	Stati Uniti d'America	dazio	n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 10

Avviso di apertura di una procedura antidumping riguardante le importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie di Taiwan (estensione)

(85/C 338/10)

La Commissione ha ricevuto un ricorso secondo il quale le importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie di Taiwan sono oggetto di dumping e causano pertanto pregiudizio all'industria comunitaria.

Ricorrente

Il ricorso è stato presentato dal comitato dei costruttori europei di macchine da scrivere (CETMA) a nome dei produttori che rappresentano praticamente tutto il settore comunitario interessato.

Prodotto

Oggetti presunti di dumping sono quasi tutti i tipi di macchine da scrivere elettroniche della sottovoce ex 84.51 A della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe 84.51-ex 12, -ex 14, -ex 19, -ex 20 e 84.52-ex 95.

Procedura anteriore

Il regolamento (CEE) n. 1698/85 ⁽¹⁾ ha imposto un dazio fisso antidumping sulle importazioni di macchine da scrivere provenienti dal Giappone. Il reclamo attuale è in parte fondato sul preteso raggio di questo dazio dipendente dal fatto che un'impresa giapponese contro la quale è in vigore attualmente un diritto antidumping ora esporta macchine da scrivere elettroniche assemblate a Taiwan e i cui pezzi provengono dal Giappone.

(¹) GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 1.

Dumping

Le vendite di macchine da scrivere elettroniche con tastiera alfanumerica sul mercato taiwanese sono insufficienti per consentire un valido raffronto; di conseguenza l'accusa di dumping si basa sul paragone del valore costruito con il prezzo calcolato per l'esportazione. Ne emergono notevoli margini di dumping.

Allegazione di pregiudizio

Per quanto riguarda il pregiudizio, in generale si ricava dal reclamo che il pregiudizio causato all'industria comunitaria dalle importazioni di macchine da scrivere elettroniche oggetto di dumping è già stato stabilito durante l'inchiesta che ha portato al diritto antidumping attuale. Inoltre si sostiene che le importazioni di macchine da scrivere elettroniche da Taiwan sono passate dalle 6 000 unità nel 1982 alle 84 000 unità nel 1984 che ha come risultato un aumento sostanziale della fetta di mercato.

Si sostiene inoltre che le importazioni da Taiwan costituenti dumping hanno permesso in particolare ad un'impresa giapponese di continuare a praticare dei prezzi inferiori a quelli dei produttori comunitari malgrado le tasse gravanti sulle sue esportazioni dal Giappone.

Procedura

Avendo deciso, previa consultazione, che esistono sufficienti elementi di prova per giustificare l'avvio di una procedura, la Commissione ha iniziato l'indagine conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ⁽¹⁾.

Le parti interessate possono esprimere il loro parere per iscritto, in particolare rispondendo al questionario inviato loro e allegando documenti di prova. Inoltre, la

Commissione procederà ad un'audizione delle parti che lo richiedano, purché notoriamente interessate al risultato della procedura.

Il presente avviso è pubblicato conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento suddetto.

Termine

Le eventuali informazioni in materia e le richieste di audizione debbono essere inviate per iscritto alla Commissione delle Comunità europee, direzione generale «Relazioni esterne» (divisione I-C-1), rue de la Loi 200, B-1040 Bruxelles ⁽²⁾, entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso, più 7 giorni per la consegna.

⁽¹⁾ GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

⁽²⁾ Telex COMEU B 21877.

Comunicazione della Commissione che modifica i prezzi di base di alcuni prodotti siderurgici

(85/C 338/11)

La Commissione delle Comunità europee, nella sua comunicazione del 31 dicembre 1977 ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla comunicazione n. 85/C 120/90 del 15 maggio 1985 ⁽²⁾, ha pubblicato dei prezzi di base per alcuni prodotti siderurgici.

La Commissione non ritiene opportuno procedere a una revisione di questi prezzi per i prodotti importati dal 1° gennaio 1986. Essa segue l'evoluzione dei costi e dei prezzi, così come le condizioni normali di concorrenza, e riesaminerà i livelli dei prezzi pubblicati, se la situazione l'esigera, nel corso dell'anno 1986.

La Commissione tiene conto tuttavia delle variazioni intervenute dopo il 15 maggio 1985 nei tassi di cambio ed ugualmente dell'entrata della Spagna e del Portogallo nella Comunità e fissa nuovamente l'equivalente di un ECU per i prezzi di base.

	Importo in moneta nazionale per 1 ECU
44,85	Franco belga e lussemburghese
2,215	Marco tedesco
2,495	Fiorino olandese
0,585	Sterlina inglese
8,025	Corona danese
6,75	Franco francese
1 495,00	Lira italiana
0,715	Sterlina irlandese
130,00	Dracma greca
136,00	Peseta
139,00	Scudo portoghese

Per mantenere un livello di prezzi uniforme, la Commissione può modificare tali prezzi in funzione delle variazioni dei tassi di cambio.

⁽¹⁾ GU n. L 353 del 31. 12. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 120 del 15. 5. 1985, pag. 25.

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

del 5 dicembre 1985

nella causa 124/83 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret): Direktoratet for Markedsordningerne contro SA Nicolas Corman et Fils ⁽¹⁾

(Organizzazione comune dei mercati — Burro destinato alla trasformazione — Uso non conforme alla destinazione — Responsabilità dell'aggiudicatario)

(85/C 338/12)

(Lingua processuale: il danese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nel procedimento 124/83, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dall'Østre Landsret, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Direktoratet for Markedsordningerne (ente d'intervento e di controllo dei mercati agricoli), Copenaghen, e SA Nicolas Corman et Fils, Bruxelles, domanda vertente sull'interpretazione di talune disposizioni del regolamento n. 232/75 della Commissione, del 30 gennaio 1975, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria e di gelati (GU n. L 24, pag. 45), la Corte, composta dai signori: Mackenzie Stuart, presidente; U. Everling, K. Bahlmann e R. Joliet, presidenti di sezione; G. Bosco, T. Koopmans, O. Due, Y. Galmot e C. Kakouris, giudici; avvocato generale: P. VerLoren van Themaat; cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 5 dicembre 1985, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il semplice fatto che la cauzione depositata per la trasformazione sia stata svincolata in base all'esemplare di controllo contemplato dall'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 232/75 della Commissione, non libera dai suoi obblighi l'acquirente (aggiudicatario) del burro che si sia impegnato ad osservare le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) di detto regolamento.*

L'aggiudicatario non può richiamarsi alla mancata effettuazione del controllo da parte delle autorità doganali, né alla propria buona fede, né alla prassi anteriore dell'amministrazione, per non adempiere i suoi obblighi; tali circostanze non costituiscono un caso di forza maggiore ai sensi all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 232/75.

2. *Anche dopo lo svincolo della cauzione, gli stati membri sono tenuti ad esigere che l'aggiudicatario paghi la differenza tra il prezzo ridotto versato ed il prezzo di mercato in caso di uso non conforme al regolamento (CEE) n. 232/75 del burro venduto a prezzo ridotto.*

3. *In base al principio della certezza del diritto, lo svincolo della cauzione non preclude la possibilità di agire contro l'aggiudicatario per l'inadempimento di detti obblighi.*
4. *Quando lo svincolo del suddetto deposito cauzionale sia dovuto ad un errore contenuto nel documento di controllo, l'onere di fornire la prova di tale errore, e, in particolare, di dimostrare che il burro non è stato usato in conformità alla sua destinazione incombe all'ente nazionale interessato.*

ORDINANZA DELLA CORTE

(seconda sezione)

del 28 novembre 1985

nella causa 19/85: Annick Grégoire-Foulon contro Parlamento europeo ⁽¹⁾

(Dipendenti — Non-luogo — Ricevibilità)

(85/C 338/13)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa 19/85, Annick Grégoire-Foulon, dipendente del Parlamento europeo, residente a Bertrange 227, rue des Romains, rappresentata dall'avvocato domiciliatario Fernand Entringer, del foro di Lussemburgo, 2, rue du Palais de justice, contro Parlamento europeo (agenti: H.-J. Opitz e Manfred Peter, assistiti dall'avvocato Alex Bonn, del foro di Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda mirante all'annullamento della decisione del comitato consultivo di promozione, istituito dal Parlamento, di non inserire la ricorrente nella lista dei dipendenti promuovibili per il 1984, la Corte (seconda sezione), composta dai signori: K. Bahlmann, presidente di sezione; O. Due, e F. Schockweiler, giudici; avvocato generale: M. Darmon; cancelliere: P. Heim, ha emesso, il 28 novembre 1985, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Non si deve statuire sulle conclusioni del ricorso.*
2. *Le conclusioni della replica sono irricevibili.*
3. *La causa 19/85 è cancellata dal ruolo della Corte.*
4. *Il Parlamento è condannato alle spese.*

⁽¹⁾ GU n. C 50 del 22. 2. 1985.

⁽¹⁾ GU n. C 204 del 30. 7. 1983.

Ricorso del sig. André Huybrechts contro la Commissione delle Comunità europee, presentato l'11 ottobre 1985

(Causa 306/85)

(85/C 338/14)

L'11 ottobre 1985, il sig. André Huybrechts, residente in 1970 Wezembeek (Belgio), Chemin Ducal 41, con l'avv. Edmond Lebrun, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Tony Bieber, 83 boulevard Grande-Duchesse Charlotte, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. Dichiarare il ricorso ricevibile e accoglierlo.
2. Di conseguenza, annullare:
 - 2.1. la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina in data 19 dicembre 1984 con cui il sig. Jean Delorme viene nominato al posto di capo della divisione VIII-A-3 «Energia, miniere, industria»;
 - 2.2. la conseguente decisione dell'autorità che ha il potere di nomina, notificata con lettera del 5 febbraio 1985, con cui viene respinta la sua candidatura a tale posto;
 - 2.3. la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina, prima tacita poi espressa, con cui viene respinto il suo reclamo registrato il 19 marzo 1985.
3. Condannare la Commissione alle spese.

Mezzi e principali argomenti

- Violazione dello statuto del personale, articoli 25, secondo comma, e 45, paragrafo 1; violazione delle forme sostanziali: non vi è stato alcun esame comparativo dei meriti dei dipendenti che hanno posto la loro candidatura nonché dei rapporti informativi di cui essi sono stati oggetto.
- Violazione dello statuto del personale, articoli 5, paragrafo 3, 7, paragrafo 1, 27 e 45, paragrafo 1, del principio generale che ogni atto amministrativo deve avere una motivazione pertinente e non viziata da errore di fatto o di diritto, nonché del dovere di assinenza: di fronte ad una scelta che sembra sorprendente, la motivazione deve poter convincere del fatto che, cionondimeno, l'autorità non ha oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale.
- Violazione dello statuto del personale, articoli 7, paragrafo 1, e 45, paragrafo 1; sviamento di potere: la nomina effettuata si inserisce nell'ambito di quelle nomine che intervengono alla fine del mandato di una Commissione e che sono comunemente denominate «azioni paracadutate».

Ricorso dell'impresa Deufil GmbH & Co. KG contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 14 ottobre 1985

(Causa 310/85)

(85/C 338/15)

Il 14 ottobre 1985, l'impresa Deufil GmbH & Co. KG, D-4619 Bergkamen-Rünthe, con gli avvocati Neumann, Kroke, Beisken & soci, Königsallee 14, D-4000 Düsseldorf e con domicilio eletto in L-1040 Lussemburgo presso il sig. Emile Vogt, c/o Compagnie financière de crédit et de gestion, 40, bd Joseph II, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee del 10 luglio 1985, relativa ad una sovvenzione concessa dal governo tedesco a favore di un produttore di filo di poliammide e polipropilene in Bergkamen, rif.: K(85) 1925 fin;
2. porre le spese del giudizio a carico della Commissione delle Comunità europee.

Mezzi e principali argomenti dedotti

- Il premio per gli investimenti concesso dal governo federale a norma del paragrafo 1 della legge sui premi per gli investimenti del 1982 e la sovvenzione per gli investimenti concessa dal Land Renania settentrionale-Vestfalia, in base al programma di sviluppo economico regionale dello stesso, non si possono qualificare come aiuti ai sensi dell'articolo 92 del trattato CEE, ma costituiscono misure di politica congiunturale ai sensi dell'articolo 103 del trattato CEE.
- In subordine: la capacità di produzione della ricorrente, che nella creazione delle strutture per la fabbricazione di fibra e di filo di polipropilene è stata sovvenzionata solo nella misura del 15 % dell'investimento complessivo, non può — se riferita al mercato comune — neanche far temere una distorsione della concorrenza. Inoltre, per quanto attiene alle fibre e ai fili di poliammide e di polipropilene non vi è nell'ambito del mercato comune una tale sproporzione fra offerta e domanda da giustificare un intervento a causa della ridotta capacità di produzione della ricorrente.
- La sovvenzione ed il premio per l'investimento sono compatibili con il mercato comune tenuto conto dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato CEE, in quanto favoriscono lo sviluppo economico della regione di Bergkamen, povera di strutture.
- In subordine: la domanda di ripetizione rivolta al governo federale è incompatibile con il principio della tutela del legittimo affidamento. Le relative decisioni sono definitive. La ripetizione dei fondi impoverirebbe il patrimonio della ricorrente e creerebbe gravi problemi di liquidità.

Cancellazione dal ruolo della causa 163/85 ⁽¹⁾

(85/C 338/16)

Con ordinanza 20 novembre 1985 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa 163/85: Commissione delle Comunità europee contro Irlanda.

⁽¹⁾ GU n. C 152 del 21. 6. 1985.

Cancellazione dal ruolo delle cause riunite 285/83 e 120/84 ⁽¹⁾

(85/C 338/17)

Con ordinanza 26 novembre 1985 la Corte di giustizia delle Comunità europee (terza sezione) ha disposto la cancellazione dal ruolo delle cause riunite 285/83 e 120/84: Dario Nobili contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU n. C 16 del 21. 1. 1984 e GU n. C 149 del 7. 6. 1984.

II

(Atti preparatori)

CONSIGLIO

PARERE CONFORME N. 42/85

dato dal Consiglio, che delibera all'unanimità, ai sensi dell'articolo 95, primo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio per consentire alla Commissione di prendere una decisione che modifica la decisione n. 528/76/CECA relativa al regime comunitario degli interventi degli stati membri a favore dell'industria carboniera

(85/C 338/18)

Con comunicazione del 27 settembre 1985, la Commissione ha chiesto al Consiglio, ai sensi dell'articolo 95, primo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, il parere conforme necessario per consentirle di prendere una decisione che modifica la decisione n. 528/76/CECA relativa al regime comunitario degli interventi degli stati membri a favore dell'industria carboniera.

Nella 1050ª sessione tenutasi il 9 e 10 dicembre 1985, il Consiglio ha dato il parere conforme sollecitato dalla Commissione.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

M. FISCHBACH

PARERE CONFORME N. 43/85

dato dal Consiglio, ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, per il cofinanziamento della sostituzione di caldaie a nafta con cinque caldaie a carbone nella cartiera di Aylesford della Reed Paper & Board (UK) Ltd

(85/C 338/19)

Con comunicazione in data 18 ottobre 1985, la Commissione delle Comunità europee ha chiesto al Consiglio delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, il parere conforme necessario per consentirle di concedere un prestito destinato al cofinanziamento per la sostituzione di caldaie a nafta con cinque caldaie a carbone nella cartiera di Aylesford della Reed Paper & Board (UK) Ltd.

Nella 1050ª sessione tenutasi il 9 e 10 dicembre 1985, il Consiglio ha dato il parere conforme sollecitato dalla Commissione.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

M. FISCHBACH

PARERI CONFORMI N. 44/85 E N. 45/85

dati dal Consiglio conformemente all'articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio su:

- decisione della Commissione relativa alla conclusione di un accordo con gli Stati Uniti d'America che proroga e modifica l'accordo del 21 ottobre 1982 concernente gli scambi di taluni prodotti siderurgici ⁽¹⁾
- decisione della Commissione che modifica la decisione n. 2872/82/CECA relativa alle restrizioni all'esportazione di taluni prodotti siderurgici verso gli Stati Uniti d'America ⁽²⁾

(85/C 338/20)

La Commissione ha sollecitato questi pareri conformi in una comunicazione trasmessa al Consiglio il 7 novembre 1985.

Nella 1050^a sessione tenutasi il 9 e 10 dicembre 1985, il Consiglio ha dato i pareri conformi in oggetto.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. FISCHBACH

⁽¹⁾ GU n. L 307 dell'1. 11. 1982, pag. 11.

⁽²⁾ GU n. L 307 dell'1. 11. 1982, pag. 27.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Bando di gara complementare concernente la fornitura di butteroil a titolo di aiuto alimentare di cui al regolamento (CEE) n. 3610/85

(85/C 338/21)

A complemento del bando di gara generale ⁽¹⁾ e delle indicazioni riprese all'allegato del regolamento (CEE) n. 3610/85 ⁽²⁾, gli interessati vengono informati che il burro destinato alla fabbricazione del butteroil da fornire è immagazzinato presso i seguenti magazzini:

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Lot—Partie—Lot—Partita—Partij—Parti A: Pakistan**1 200 000 kg Butteroil = 1 464 000 kg Butter**

— Rhenus AG
Kühlhaus Tegel
Sterkraderstraße 56—59
1000 Berlin 27

1 464 000 kg

BELGIË—BELGIQUE

Lot—Partie—Lot—Partita—Partij—Parti B: Tansanie**340 000 kg de beurre/boter: 414 800 kg butteroil**

— AVV Belgische Boerenbond NV
Klerkenstraat 92-94
8151 Houthulst (Klerken)

184 725 kg

— SA Nicolas Falise
rue Raymond Noel 34
5740 Bois de Villers

230 075 kg

⁽¹⁾ GU n. C 208 del 4. 8. 1983, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 344 del 21. 12. 1985, pag. 20.

Bando di gara complementare concernente la fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare di cui al regolamento (CEE) n. 3611/85

(85/C 338/22)

A complemento del bando di gara generale ⁽¹⁾ e delle indicazioni riprese all'allegato del regolamento (CEE) n. 3611/85 ⁽²⁾, gli interessati vengono informati che il latte scremato in polvere da fornire è immagazzinato presso i seguenti magazzini:

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Lot—Partie—Lot—Partita—Partij—Parti D: Tansanie — 1 200 t

<i>Lagerhalter</i>	<i>Lagerort</i>	<i>Menge/t</i>
Hans Brodersen	2390 Flensburg-Gottrupelfeld	500
Habro-Hallen		
Hasselbeckerring 2		
2391 Nordhackstedt		
Ernst Arp	2370 Rendsburg	500
Kraftfutterwerk — Landhandel	Am Obereiderhafen	
Am Obereiderhafen		
2370 Rendsburg		
Hugo Wrigg	2240 Wesselburen	200
Lagerei		
Inh. Edith Zuba		
Bahnhofstraße 1		
2244 Wesselburen		

Lot—Partie—Lot—Partita—Partij—Parti I: PAM-Tunisie — 227 t

D. Wandel + Co	2800 Bremen-Industrieafen	227
Am Holzhafen 12		
2800 Bremen 1		

⁽¹⁾ GU n. C 208 del 4. 8. 1983, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 344 del 21. 12. 1985, pag. 24.

AVVISO

Il 31 dicembre 1985, nell'*Allegato alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 338 A sarà pubblicato il «Catalogo comune delle varietà delle specie ortaggi — Dodicesima edizione integrale».

Gli interessati possono richiedere il suddetto «Allegato» (gratuito per gli abbonati alla Gazzetta ufficiale) all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, servizio vendita, L-2985 Lussemburgo.